



COMUNE DI BARLASSINA

(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

Prot. 7750

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 1/8/2025

OGGETTO: Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la chiusura di Parchi recintati e l'utilizzo in sicurezza delle aree verdi a seguito dei danni provocati dalle condizioni atmosferiche avverse e rischio IDRO-METEO.

VALIDITA': dal 01/08/2025 al 31/08/2025

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 12, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 224/2018, il quale stabilisce che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);;
- Il "Codice della protezione civile" che stabilisce che il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

Visto:

l'art. 229 del D.lgs 19/02/1998, n.51, in base al quale gli atti emanati da autorità amministrative sono esecutivi di diritto;

Considerato che:

- gli ultimi eventi meteorologici di straordinaria intensità hanno causato ingenti danni sul territorio comunale;
- spesso persistono situazioni di criticità post-evento congiunta alla possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi;

Tenuto conto che:

a causa delle le straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento che caratterizzano gli eventi atmosferici, la circolazione stradale e pedonale potrebbe essere pericolosa per eventuale caduta di rami e alberi, segnali stradali, impalcature e copertura dei tetti delle

abitazioni, rendendo critiche numerose zone della città, difficoltosa e in diversi casi impedendo la circolazione a pedoni e a veicoli e danneggiando molte infrastrutture e beni pubblici e privati;

Preso atto che:

- in passato a causa del vento forte, nonostante la manutenzione ordinaria, nei parchi pubblici si sono schiantate al suolo delle piante d'alto fusto e rami vari;
- a causa del vento forte e della pioggia battente sono stati riscontrati, in stato di criticità piante, rami e materiale vario con conseguente e potenziale pericolo per l'incolumità dei pedoni;
- gli eventi atmosferici hanno determinato ingenti danni anche nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale e che le stesse impongono necessariamente, secondo criteri di priorità d'urgenze, di procedere a una progressiva seppur tempestiva valutazione degli stessi, e che l'Amministrazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, intende ora procedere, per priorità, con un controllo dapprima delle aree verdi aperte e successivamente di quelle recintate;
- considerato inoltre che sul territorio comunale sono presenti numerose strutture leggere e/o dehors destinate funzionalmente al servizio di pubblici esercizi ed altre attività commerciali e di altra natura, molte delle quali collocate in aree verdi, parchi o comunque sotto piante ad alto fusto e risultando necessaria una celere individuazione e mappatura di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; Ritenuto per i motivi sopra esposti di adottare delle misure di safety proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico eccezionale onde prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica.

RITENUTO:

che a tutela della sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

1. La chiusura al pubblico dei Parchi recintati. Resta limitato l'accesso alle aree verdi, fermo restando il divieto di stazionamento in prossimità o al di sotto di alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento così da renderli passibili di crollo o cadute di rami. E' fatto, altresì, divieto di utilizzo dei relativi percorsi nelle tratte dissestate. In caso di allerta meteo o di avverse condizioni atmosferiche (presenza di vento, pioggia, grandine) il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non recintate;

2. Ai pubblici esercizi e alle altre attività commerciali presenti in prossimità di alberature, di segnalare tempestivamente alla Polizia Locale (tel. 03625770-218, -220, -268; cell. 3480006102) la sussistenza di possibili pericoli, riscontrabili a vista e di non utilizzare i plateatici (dehor, tavolini, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, ecc.) L'Amministrazione procederà in base alle priorità e l'urgenza degli interventi alla verifica dei pericoli segnalati, lasciando in ogni caso la facoltà ai privati, previa comunicazione alla Polizia Locale, di incaricare tecnici abilitati al fine di verificare e asseverare la stabilità degli alberi e, in caso di esito positivo della verifica, di utilizzare il plateatico, dandone comunicazione all'Amministrazione.

Dalla presente Ordinanza si considerano esplicitamente escluse le aree di mercato in quanto già oggetto di verifica specifica.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data _____ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Monza tramite posta elettronica (PEC) al protocollo.prefmb@pec.interno.it.

DISPONE

che coloro che verranno trovati nei Parchi o nelle aree verdi chiusi, salvo che la condotta costituisca più grave infrazione, dovranno uscire immediatamente.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche dei Parchi e delle aree verdi la comunicazione dei divieti potrà essere integrata con l'apposizione di avvisi in prossimità degli stessi.

La presente ordinanza ha efficacia immediata fino al 31 agosto 2025 salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Barlassina <https://www.comune.barlassina.mb.it/it>

ALTRESI' DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;

trasmessa in copia alla Prefettura di Monza e della Brianza;

trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale e divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Barlassina, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

IL SINDACO
Vintani Paolo Giovanni